

Start-up e Pmi innovative*Novità e agevolazioni*

Se la Pmi è innovativa può ottenere gran parte delle agevolazioni e semplificazioni riservate alle start-up innovative. Lo ha stabilito il dl n. 3/2015 (convertito dalla legge 33/2015), il quale ha introdotto anche diverse novità per le start-up innovative: l'estensione a 60 mesi (invece dei precedenti 48 mesi) del periodo in cui la società può godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore; l'innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di esonero dall'imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti registro imprese; la possibilità di costituire la società con atto sottoscritto con firma digitale e quindi senza il notaio; l'innalzamento da 15 mila a 50 mila euro della soglia oltre cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva. Le Pmi innovative, che devono sottostare a precisi limiti dimensionali, al pari delle start-up innovative non sono soggette alla disciplina sulle «società di comodo», ovvero a quella sulle società «non operative» e quella sulle «società in perdita sistematica» e possono avere l'accesso gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia. Anche nel caso delle Pmi innovative, le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale possono fruire degli speciali incentivi fiscali previsti dal legislatore a favore delle start-up innovative, purché siano presenti sul mercato da meno di 7 anni. Tra i vantaggi concessi alle Pmi innovative, va segnalata la possibilità di accedere al sostegno specifico, da parte dell'Agenzia Ice, nel processo di internazionalizzazione. La disciplina delle start-up innovative Le novità Le start-up innovative sono società che rispondono a determinati requisiti e che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La disciplina è stata introdotta nel nostro ordinamento dal dl 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modifiche che dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221) e successivamente novellata dal dl 28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modifiche che dalla legge 9 agosto 2013 n. 99), il quale ha innovato alcuni dei criteri qualificanti della start-up innovativa, ampliando di fatto l'ambito di applicazione dell'istituto. Recentemente la disciplina delle start-up innovative è stata modificata dal dl 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modifiche che dalla legge 24 marzo 2015 n. 33), meglio conosciuto come Investment compact, che ha modificato i requisiti obbligatori delle start-up innovative Costituzione in forma di società di capitali (anche cooperativa) Costituzione da non più di 60 mesi (in seguito alle modifiche apportate dall'art. 4, comma 11-ter, lettera a) del dl 3/2015) Residenza in Italia o in uno degli stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia Divieto di quotazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione Il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività, secondo l'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio Divieto di distribuzione utili (in passato e in futuro) L'oggetto sociale deve riguardare la realizzazione di prodotti e servizi innovativi, ad alto valore tecnologico Divieto di costituzione per effetto di operazioni di scissione o fusione né a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda ha inoltre introdotto diverse novità. Tra le principali, figura l'estensione a 60 mesi (precedentemente erano previsti 48 mesi) del limite temporale entro il quale una società può essere considerata startup innovativa, e quindi godere di tutte le agevolazioni previste dal legislatore. Conseguentemente a tale modifica il comma 11-ter, lett. b) del dl n. 3/2015, intervenendo sul comma 8 dell'art. 26 del dl n. 179/2012, ha elevato da 4 a 5 anni il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Il dl 3/2015, all'art. 4, comma 10-bis, inoltre, ha introdotto la possibilità di costituire la start-up innovativa con firma digitale senza coinvolgere il notaio. L'atto costitutivo e le successive modifiche societarie potranno pertanto essere redatti oltre che atto pubblico anche per atto sottoscritto con firma digitale. Interessante appare infine l'intervento del

legislatore, relativamente all'art. 4, comma 11-novies, del dl n. 3/2015 che, con specifici riferimenti alle start-up innovative (sono pertanto in tal senso escluse le pmi innovative), ha innalzato da 15 mila a 50 mila euro la soglia oltre cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti Iva. I requisiti alternativi (occorre possederne almeno uno) Le spese in ricerca e sviluppo sostenute dall'impresa devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Almeno un terzo della forza lavoro impiegata (dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con tre anni di esperienza, oppure (alternativamente) almeno due terzi della forza lavoro impiegata deve essere costituita da personale in possesso di una laurea magistrale. Possesso della titolarità della licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale (inclusi software registrati presso la Siae).

Operazioni straordinarie: chiarimenti Agenzia delle entrate e MISE. L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/2014, ha specificato che il riferimento alle operazioni di fusione, scissione e cessione d'azienda, quali presupposti sostanziali ai fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa, deve essere inteso in generale, come divieto di costituire imprese agevolabili per effetto di un'operazione di riorganizzazione aziendale. In tale ambito sono comprese, quindi, anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda. Resta al contrario ferma, ai sensi della nota del MISE dell'8 ottobre 2013 (prot. 0164029), la possibilità che acceda al regime di favore della start-up innovativa, l'imprenditore individuale il quale dia vita ad una nuova società in forma di Srl unipersonale, ivi conferendo la propria azienda (già titolare o depositaria ad es. di un brevetto industriale innovativo). Definizione di start-up innovativa. A seguito delle modifiche recate dal dl n. 3/2015, possono rientrare nella nozione di start-up innovative le società di capitali, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono tutti i seguenti requisiti obbligatori: essere costituite e operare da non più di 60 mesi; • essere residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del Tuir, o in uno degli stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale • del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a 5 milioni di euro; non distribuire o aver distribuito utili; • avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, • lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non essere costituite per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Il MISE, con il parere n. 6057 del 19 gennaio 2015, ha specificato che il conferimento di un'intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio, contempla un'ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esclusa dal novero delle ipotesi vietate di cui all'art. 25, comma 2, lett. g) del dl 179/2012. Oltre al possesso di tutti i suddetti requisiti obbligatori, una società per definizione start-up innovativa deve soddisfare almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura • pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; impiegare come dipendenti o collaboratori a • qualsiasi titolo: in

percentuale uguale o superiore a 1/3 della » forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero; in percentuale uguale o superiore a 2/3 della » forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale; essere titolare o depositaria o licenziataria di • almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Parametri occupazionali: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014, ha chiarito che in linea generale qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente, ovvero a questo assimilato, può essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della percentuale di forza lavoro altamente qualificata, tenendo presenti le seguenti particolarità: soci amministratori: possono considerarsi come forza lavoro soltanto se anche socilavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società «a qualunque titolo». Al contrario, qualora gli stessi avessero la sola amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro; stagisti: possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti, mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti né possono considerarsi collaboratori «impegnati» nella società; modalità di calcolo della percentuale della forza lavoro altamente qualificata: nella determinazione della percentuale di forza lavoro altamente qualificata (in misura uguale o superiore a un terzo o a due terzi), il calcolo deve essere eseguito «per teste» e non in base alla remunerazione. Le start-up innovative «turistiche» Con il dl 83/2014 (c.d. «Decreto cultura», convertito dalla legge n. 106/2014) è stata costituita la categoria delle start-up innovative «turistiche». A decorrere dal 1° gennaio 2015 è possibile considerare start-up innovative anche le società che hanno come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare: la formazione del titolare e del personale dipendente; la costituzione e l'associazione di imprese turistiche • e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in • qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione e l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che • consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio. Le start-up innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata (Srls) di cui all'art. 2463-bis c.c. Nel caso in cui i soci siano tutte persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della società, la società è esente da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. Aggiornamento registro imprese Le start-up innovative devono aggiornare periodicamente le proprie informazioni nel registro imprese e confermare i requisiti per qualificarsi come start-up innovative. Nello specifico, il comma 14 dell'art. 25, dl n. 179/2012, prescrive che la start-up innovativa aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del registro Imprese. Il comma 15, invece, dispone che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della società attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti, depositando tale dichiarazione presso

il registro delle imprese. Il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti comporta la cancellazione d'ufficio della start-up innovativa dalla speciale sezione, la perdita di tutte le esenzioni e agevolazioni fiscali, mantenendo la sola iscrizione nella sezione ordinaria. Il Mise, con la circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014, ha inteso semplificare gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei dati e al mantenimento dei requisiti in capo alle start-up innovative. In particolare, il Mise ha chiarito che mentre il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 deve essere effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese, a partire dal secondo adempimento le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale. Ad esempio, una start-up innovativa iscritta alla sezione speciale del registro imprese il 15 maggio 2015 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2015, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2016, al 30 giugno 2016, il terzo al 31 dicembre 2016 e così via per ogni successivo semestre. Inoltre, con l'intento di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, è stato previsto che la dichiarazione semestrale di cui al richiamato comma 14 con scadenza nel semestre successivo rispetto al termine dell'esercizio sociale, può essere effettuata contestualmente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15. Ad esempio, una società, start-up innovativa con esercizio solare che si chiude al 31 dicembre di ciascun anno e approva il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro il 30 maggio 2015, cioè entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e, contestualmente, potrà integrarla con l'aggiornamento delle informazioni richiesti dal comma 14 in modo da adempiere correttamente all'obbligo di informazione semestrale. Nel caso in cui la società non approvi il bilancio relativo all'esercizio 2014 entro sei mesi dal termine dell'esercizio (30 giugno 2015) dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti entro tale termine semestrale, potendo integrare nell'attestazione le informazioni di cui al comma 14 e adempiere, così, agli obblighi semestrali di informativa. Discorso a parte meritano le società con esercizio non coincidente con l'anno solare. Per queste, infatti, le disposizioni in materia vanno ricordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione. Ad esempio, una società con esercizio sociale scadente al 30 giugno 2015 che approva il bilancio il 28 ottobre 2015, dovrà depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 27 novembre 2015 (30 giorni dall'approvazione del bilancio) e potrà integrarla con la comunicazione di cui al comma 14. Incentivi fiscali per chi investe nelle start-up innovative Le start-up innovative possono fruire a pieno titolo degli incentivi fiscali, operativi a tutti gli effetti, previsti dall'art. 29 del dl 179/2012 per i soggetti che investono in start-up innovative. Tali agevolazioni sono state infatti attuate con il decreto ministeriale 30 gennaio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014). Soggetti passivi Irpef. Per i soggetti passivi Irpef l'agevolazione consiste in una detrazione pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500mila euro e deve essere mantenuto per almeno 2 anni. Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppino e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale della detrazione è del 25%. Se l'investimento è effettuato da soci di società di persone, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione è determinato - in applicazione del principio di tassazione per trasparenza di cui all'art.5 del Tuir - in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Il limite di 500 mila euro è riferito non agli investimenti dei singoli soci, ma al conferimento in denaro effettuato dalla società di persone nella start-up innovativa. Qualora la detrazione sia, in tutto o in parte, superiore all'imposta lorda, l'ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza

del suo ammontare. Ai fini della verifica della capienza dall'imposta lorda, non si deve tenere conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. Le start-up innovative a vocazione sociale Sono definite a vocazione sociale le start-up innovative che operano in via esclusiva nei settori cosiddetti di «utilità sociale» (di cui all'art. 2, comma 1, dlgs 155/06), quali: l'assistenza sociale; l'assistenza sanitaria e socio sanitaria; l'educazione, l'istruzione e la formazione; la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la valorizzazione del patrimonio culturale; il turismo sociale; la formazione universitaria e post universitaria e la ricerca ed erogazione di servizi culturali; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; i servizi strumentali alle imprese sociali Soggetti passivi Ires I soggetti passivi Ires beneficiano di una deduzione pari al 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. Nel caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale o in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la percentuale è elevata al 27%. Nell'ipotesi in cui l'importo deducibile per effetto dell'agevolazione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Poiché l'incentivo non può generare o incrementare una perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione - così come avviene tipicamente per le agevolazioni che operano come variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa - è possibile «riportare in avanti» la deduzione non utilizzata per incapienza del reddito complessivo, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. In analogia a quanto previsto per i soggetti all'imposta sulle persone fisiche, anche per i soggetti all'imposta sul reddito delle società il risparmio d'imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile è utilizzabile fino a un massimo di quattro esercizi, a partire da quello di maturazione. Le start-up innovative operanti in ambito energetico Le start-upche sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico sono quelle attive nei seguenti settori (codici Ateco 2007): 27.1 «Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità»; 27.2 «Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici»; 27.32 «Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici»; 27.33 «Fabbricazione di attrezzature per cablaggio»; 28.11 «Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)»; 28.12 «Fabbricazione di altre apparecchiature fluidodinamiche»; 28.13 «Fabbricazione di altre pompe e compressori»; 28.14 «Fabbricazione di altri rubinetti e valvole»; 28.15 «Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)»; 28.21 «Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento»; 28.25 «Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione»; 28.29.2 «Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)»; 29.31 «Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori»; 72.1 «Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell'ingegneria» Investimenti agevolabili Le agevolazioni sono riconosciute sia in caso di investimento diretto in start-up innovative sia in caso di investimento indiretto attraverso «intermediari qualificati», ossia organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. Gli investimenti agevolabili sono: i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote: delle start-up innovative; » delle società di capitali che investono prevalente» mente in start-up innovative. Sono agevolabili sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della start-upinnovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una start-up innovativa già costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in cui avviene il deposito, nel registro delle imprese, dell'atto

costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale. Tra i conferimenti agevolati rientrano anche quelli derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della start-up innovativa; gli investimenti in quote degli Oicr che investono prevalentemente in start-up innovative. L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti fatti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. La Commissione europea, al momento, ha autorizzato l'agevolazione solo per gli investimenti effettuati negli anni 2013, 2014 e 2015. Il periodo d'imposta 2016 necessita di un'ulteriore autorizzazione da parte della Commissione per poter essere considerato anch'esso un periodo agevolato. Investimenti esclusi Non sono agevolabili gli investimenti effettuati in imprese che operano nel settore delle costruzioni navali, dell'acciaio e del carbone, nonché in imprese che sono in difficoltà finanziaria secondo la normativa comunitaria vigente. Inoltre, non sono agevolabili gli investimenti effettuati da: start-up innovative; • Oicr (Organismi di investimento collettivo del • risparmio) e società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; incubatori certificati. • Non sono agevolabili, inoltre, i conferimenti effettuati dai soggetti che esercitano un'influenza notevole sulla start-up innovativa, ossia da coloro che già possiedono nelle imprese oggetto dell'investimento partecipazioni superiori al 30%, in termini di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell'azienda. Nel computo del limite del 30% bisogna considerare anche le partecipazioni possedute dai familiari di tali soggetti. Condizioni per beneficiare delle agevolazioni fi scali Soggetti Condizioni devono ricevere e conservare: 1) una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa nella quale venga attestato il rispetto del limite di 2.500.000 euro per i conferimenti relativamente al periodo di imposta in cui è stato fatto l'investimento; la copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate circa l'oggetto dell'attività, i prodotti e l'andamento (previsto od attuale) delle vendite e dei profitti; una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa nella quale venga attestato l'oggetto dell'attività qualora siano effettuati investimenti in startup innovative a vocazione sociale o investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico; devono certificare l'entità dell'investimento oggetto dell'agevolazione fi scale Gli investitori (soggetti passivi di imposta Irpef o Ires, gli organismi di investimento collettivo del risparmio - Oicv - e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative) Gli organismi di investimento collettivo del risparmio Devono certificare il possesso di un numero di azioni o quote di valore pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso al periodo di imposta in cui viene effettuato l'investimento Le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative Devono certificare di essere in possesso di un numero di azioni o quote di start-up innovative (classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie) di valore almeno pari al 70% delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento N.B.: la suddetta documentazione deve essere consegnata, su richiesta degli investitori, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta in cui si intende effettuato l'investimento Cause di decadenza L'investitore decade dall'agevolazione se, entro due anni dall'effettuazione dell'investimento, si verifica: la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati (debbono ritenersi vietati anche gli atti a titolo oneroso che possono determinare la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e in conferimenti in società); la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati; la riduzione del capitale sociale e la ripartizione di • riserve o altri fondi costituiti con sopra-prezzi di emissione di o quote di start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative; il recesso o l'esclusione degli investitori soggetti passivi • di imposta Irpef o Ires che hanno effettuato un investimento agevolato in una o più start-up innovative; la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, • comma 2, del dl 179/2012 da parte della start-up innovativa secondo quanto risultante dal registro delle imprese. Le cause di

decadenza comportano che l'investitore, soggetto passivo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), deve: incrementare l'importo dovuto a titolo d'imposta sul • reddito delle persone fisiche di una somma, comprensiva degli interessi legali maturati, equivalente alla detrazione effettivamente goduta nei periodi di imposta precedenti; corrispondere l'importo dovuto entro il termine per il • versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'investitore, soggetto passivo d'imposta sul reddito delle società (Ires), deve in termini analoghi: incrementare il reddito dell'importo corrispondente • all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti; corrispondere l'importo degli interessi legali da de• terminare sull'imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d'imposta precedenti. Non costituiscono invece causa di decadenza le operazioni che comportano: il trasferimento a titolo gratuito o a causa di morte • delle partecipazioni; i trasferimenti delle partecipazioni derivanti da ope• razioni straordinarie, così come previste dal titolo III - capo III e IV del Tuir (trasformazione, fusione, scissione di società, scambi di partecipazioni). La disciplina delle PMI Innovative La fi gura di «Pmi innovativa» è stata introdotta nel nostro ordinamento dal dl n. 3/2015, convertito con modifi cazioni dalla legge 33/2015, che riconosce a tali imprese buona parte delle semplifi cazioni e agevolazioni riservate dal dl n. 179/2012 alle start-upinnovative. Requisiti obbligatori Per rientrare nella categoria delle Pmi innovative un'impresa deve: rispettare i parametri dimensionali previsti dalla rac• comandazione 2003/361/Ce, e cioè: avere meno a 250 dipendenti; » avere un fatturato annuo che non superiore a 50 » milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; essere costituita sotto forma di società di capitali, an• che cooperativa; avere la residenza in Italia o in uno degli Stati mem• bri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una fi liale in Italia; avere la certifi cazione dell'ultimo bilancio e dell'even• tuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili; non essere quotata in un mercato regolamentato; • non essere iscritta nel registro speciale previsto per • le start-upinnovative e l'incubatore certifi cato (di cui all'art. 25, comma 8, del dl n. 179/2012). I requisiti delle Pmi innovative I requisiti obbligatori Occupare meno di 250 dipendenti avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure il totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro Essere società di capitali (anche in forma cooperativa) Avere residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 del Tuir o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia Avere la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili Non essere quotate in un mercato regolamentato Non essere iscritte al registro speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati I requisiti alternativi (occorre possederne almeno due) Le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sostenute devono essere ugualio superiori al 3% del maggiore valore fra costoe valore totale della produzione La forza lavoro impiegata (dipendentio collaboratori a qualsiasi titolo) deve essere costituita per almeno 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori con 3 anni di esperienza, oppure (alternativamente) per almeno 1/3 della forza lavoro impiegata è costituita da personale in possesso di una laurea magistrale Il possesso della titolarità o della licenza di almeno una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale (inclusi software registrati presso la Siae) Requisiti alternativi La Pmi innovativa deve rispettare inoltre almeno due dei seguenti requisiti «alternativi» (art. 4, comma 1, lettera e, del dl 3/2015): avere un volume di spesa in ricerca, sviluppo e innova• zione uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione (i dati devono desumersi dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritti in nota integrativa); impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsia• si titolo: in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza la» voro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricercao che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italianao straniera, oppure in possesso di laureae che abbia svolto, da almeno3 anni, attività di ricerca certifi cata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero in percentuale uguale

o superiore a 1/3 della forza » lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale (ai sensi dell'articolo 3 del dm 270/2004); essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno • una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Le spese di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, come definiti dall'articolo 25, comma 5, del dl n. 179/2012; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Nel volume di spesa in ricerca e sviluppo sono incluse anche quelle per acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo, mentre sono escluse le spese per acquisto e locazione di beni immobili. Iscrizione al registro imprese. Per poter essere considerate Pmi innovative, e accedere alle agevolazioni previste a loro favore, le società devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, che dovrà essere istituita a breve dalle Cciaa. Ai fini dell'iscrizione in tale sezione, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della Pmi innovativa deve essere attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese. In particolare, la domanda di iscrizione, che dovrà essere presentata in formato elettronico, dovrà contenere le seguenti informazioni: ragione sociale e codice fiscale; • data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del • notaio; sede principale ed eventuali sedi periferiche; • oggetto sociale; • breve descrizione dell'attività svolta, comprese • l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte al registro imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993 e s.m.i., con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce; elenco delle società partecipate; • indicazione dei titoli di studio e delle esperienze • professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle Pmi, esclusi eventuali dati sensibili; indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; ultimo bilancio depositato, nello standard Xbrl; • elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale; numero di dipendenti; • sito internet. • Aggiornamento iscrizione. Le informazioni fornite dalle società in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese delle Pmi innovative devono essere aggiornate entro il 30 giugno di ogni anno. Inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della Pmi innovativa deve attestare il mantenimento dei requisiti mediante apposita autodichiarazione, da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, ovvero in caso di mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti, le Pmi innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese (pur permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese). Requisiti delle start-up e delle Pmi innovative: differenze e similitudini. Come si può evincere dall'esame della normativa, le Pmi innovative presentano alcune similitudini ma anche diversi elementi di distinzione con le start-up innovative. Una prima differenza riguarda i limiti temporali. Mentre la qualifica di start-up innovativa ha natura temporanea, fino a 60 mesi dalla costituzione, per le Pmi innovative è richiesto il possesso di almeno un bilancio certificato, da cui consegue che lo status di Pmi innovativa non può essere ottenuto da imprese di nuova costituzione. Altra differenza tra le due figure di impresa riguarda la dimensione. Con riferimento alla start-up innovativa, l'art. 25,

comma 2), lettera d, del dl 179/2012, prevede che a partire dal secondo anno di attività, la start-up abbia come valore totale della produzione annua un importo inferiore ai 5 milioni di euro, dato che deve risultare dall'ultimo bilancio approvato entro i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'art. 4, comma 1, del dl n. 3/2015 prevede, invece, che possano assumere la qualifica di Pmi innovativa le imprese di piccola e media dimensione ai sensi della Raccomandazione 2003/361/Ce, vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni o un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni. Sia per la start-up innovativa che per la Pmi innovativa, il legislatore richiede il rispetto di ulteriori requisiti sostanziali opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica. Tuttavia, mentre per la start-up innovativa è richiesto il possesso di almeno uno dei tre requisiti alternativi stabiliti, la Pmi innovativa invece è tenuta a rispettarne almeno due. Il primo dei tre requisiti opzionali previsti attiene alle spese in ricerca e sviluppo. Tali spese, per le start-up innovative - per quanto disposto dall'art. 25, comma 2, lettera h), del dl n. 179/12 - devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione. Per le Pmi innovative, invece, le spese per ricerca e sviluppo oltre che per l'innovazione (spesa aggiuntiva rispetto alle start-up) devono essere uguali o superiori al 3% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione. Il secondo criterio individuato riguarda l'impiego di personale altamente qualificato. Per la start-up innovativa almeno 1/3 della forza lavoro complessiva deve essere costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 deve essere costituita da persone in possesso di laurea magistrale. Per la Pmi innovativa è richiesto che il team sia formato almeno da 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con tre anni di esperienza oppure per almeno 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale. Il terzo ed ultimo criterio relativo alla titolarità di brevetto registrato, o privativa industriale oppure di software registrato è uguale per entrambe le tipologie di imprese.

Sede	Oggetto sociale	Requisiti opzionali	Requisiti Limiti temporali	Forma societaria	Distribuzione utili	Requisito dimensionale	Misure di sostegno	Estensione di 12 mesi del periodo del rinvio a nuovo delle perdite (dl 179/2012, art. 26, co. 1)
Sì	Sì	Pmi innovative	Agevolazioni applicabili alle Pmi innovative	Le Pmi innovative godono di numerose delle agevolazioni che il dl n. 179/2012 ha previsto a favore delle start-up innovative. In particolare, alle Pmi innovative si applicano le seguenti agevolazioni: deroghe al diritto societario; • remunerazione con strumenti finanziari; • deroga alla disciplina delle società di comodo; • esenzione dall'imposta di bollo; • raccolta di capitali anche tramite portali online (• equity crowdfunding).	Esclusioni	Le Pmi innovative non possono beneficiare delle seguenti agevolazioni, che invece sono previste a favore delle start-up innovative dal dl n. 179/2012: esenzioni dai diritti camerali; • disposizioni in materia di lavoro; • disposizioni in materia di accesso al credito d'imposta • per l'assunzione di personale altamente qualificato; disposizioni in materia di crisi d'impresa e fallimento. • Tali misure restano pertanto ad esclusivo vantaggio delle start-up innovative.	Comparazione delle agevolazioni tra start-up e Pmi innovative	Non deve distribuire o aver distribuito utili
Start-up innovativa (dl 179/2012, art. 25, commi 2 e 3)	Deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 60 mesi	Residenza in Italia o in paese Ue ma con sede o filiale in Italia	Il totale del valore della produzione annua della società non deve essere superiore a 5 milioni di euro a decorrere dal secondo anno	La start-up innovativa deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico	Almeno 1 su 3 di:	1) spese di R&S almeno pari al 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione; 2) personale formato per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) depositario/licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato	Differenze e similitudini tra start-up e Pmi innovative	Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici (dl 179/2012, art. 26, co. 2 e 3)
Non applicabilità della disciplina sulle società di comodo (dl 179/2012, art. 26, co. 4)	Esenzione dei diritti di bollo (dl 179/2012, art. 26, co. 8)	Esenzione dei diritti camerali e di segreteria (dl 179/2012, art. 26, co. 8)	Facoltà di remunerazione con piani di incentivazione in equity con esonero da					

imposizione sul reddito (dl 179/2012, art. 27) Accesso agevolato al credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato (dl 179/2012, art. 27-bis) Disciplina del lavoro su misura (dl 179/2012, art. 28) Incentivi fiscali agli investimenti (dl 179/2012, art. 29) Accesso semplificato a Fondo garanzia Pmi (dl 179/2012, art. 30, co. 6) Esonero dalla disciplina ordinaria del fallimento (dl 179/2012, art. 31, co. 1-3) Equity crowdfunding (dl 179/2012, art. 30, co. 1-5) Sostegno ad hoc da parte dell'Agenzia Icc (dl 179/2012, art. 30, co. 7 e 8) Pmi innovativa (dl 3/2015, art. 4, comma 1) Società di capitali (anche in forma cooperativa) Società di capitali (anche in forma cooperativa) Deve essere in possesso di almeno un bilancio certificato (non può essere un'impresa di nuova costituzione) Residenza in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia Deve avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni o un attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni (definizione di Pmi ai sensi della Racc.ne n. 2003/361/Ce). Non è prevista nessuna delimitazione dell'oggetto sociale Può distribuire degli utili (non essendo previsto nulla in contrario) Almeno 2 su 3 di: 1) spese di ricerca, sviluppo ed innovazione almeno pari al 3% del maggiore tra costi e valore della produzione; 2) personale formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato